

Codice A1816A

D.D. 28 dicembre 2017, n. 4409

**R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 5876) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione e restituzione nel fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Bergolo, Torre Bormida e Cortemilia (CN). Richiedente: TIPOLITOGRAFIA CAVALLERO GIOVANNI - Strada Valle Bormida 25 - 12074 CORTEMILIA (CN)**

In data 10/10/2017 il Sig. Giovanni CAVALLERO, in qualità di legale rappresentante della ditta TIPOLITOGRAFIA CAVALLERO GIOVANNI, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa con sede in Piazza Oberto n. 1 – 1206 BOSSOLASCO, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi indicati in oggetto, relativi alla Concessione di Derivazione acqua pubblica n. 5997 assentita dalla Provincia di Cuneo con D.D. n.3314 del 24/10/2016.

All'istanza sono allegati gli elaborati di progetto, redatti dall' Ing. Marco GALFRE' dello Studio LIAMM con sede in via Toglia n. 3A - 12018 ROCCAIONE, in base ai quali è prevista la costruzione di un impianto idroelettrico di potenza paria 47,4 kW (riattivazione ex impianto idroelettrico Mulino Garelli), che prevede la realizzazione delle seguenti opere, di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

- traversa di presa costituita da cordolo in calcestruzzo armato realizzato su una soglia in massi ciclopici legati con funi di acciaio lungo il fiume Bormida;
- scogliera in massi ciclopici con funzione di protezione del canale sghiaiatore lungo la sponda sx del Bormida, integrata con la platea della traversa;
- scogliera in massi ciclopici lungo la sponda sx del Rio Lacciacode in corrispondenza della confluenza in Bormida
- scogliera in massi ciclopici e platea di fondo in corrispondenza dell'opera di restituzione in Bormida

Le opere idrauliche in progetto previste sul Fiume Bormida e sul Rio Lacciacode risultano localizzate catastalmente nel Comune di Torre Bormida (F° 6 antistanti ai mappali 194 e 264), nel Comune di Cortemilia (F° 25 antistanti ai mappali 139 e 141) e nel Comune di Bergolo (F° 1 antistanti al mappale 112)

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata agli Albi Pretori dei Comuni di Cortemilia, Torre Bormida e Bergolo per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; le relate di avvenuta pubblicazione sono state restituite al Settore scrivente in data 17/11/2017 (Cortemilia), 28/11/2017 (Bergolo) e 1/12/2017 (Torre Bormida)

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida e del Rio Lacciacode

**La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:**

- *Le scogliere, nei tratti terminali, dovranno essere adeguatamente immorsate nella sponda e le fondazioni delle medesime, così come la platea antierosione in corrispondenza delle opere di restituzione, dovranno essere realizzate al di sotto della quota dell'attuale fondo alveo;*
- *Nella fase di cantiere, al fine di non pregiudicare l'assetto geomorfologico dell'area e garantire la sicurezza idraulica della località Garelli, si dovrà prevedere di realizzare gli scavi per la posa della condotta forzata e per la realizzazione del canale di restituzione, durante il periodo di magra del corso d'acqua; si raccomanda tuttavia di valutare la possibilità di realizzare tali interventi non in unica soluzione ma in più lotti, per evitare, nel caso di un eventuale piena straordinaria con fenomeni esondativi, la possibilità di attivazione di un nuovo ramo di deflusso lungo il corridoio degli scavi medesimi;*
- *Il deposito temporaneo del materiale estratto, da riutilizzarsi per il ritombamento degli scavi necessari per la realizzazione della condotta forzata e per eventuali sistemazioni dei terreni privati indicati nell'elaborato 3.3., dovrà essere effettuato senza occupare assolutamente l'alveo attivo del Fiume Bormida né tanto meno la fascia di rispetto idraulica dei 10 m a partire dal ciglio superiore di sponda del medesimo;*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

*determina*

**di autorizzare, ai soli fini idraulici, la TIPOLITOGRAFIA CAVALLERO GIOVANNI ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:**

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante la realizzazione degli eventuali interventi di taglio e decespugliamento delle piante presenti all'interno dell'alveo attivo, necessari per l'allestimento del cantiere e per l'esecuzione degli interventi, resta assolutamente vietata qualsiasi forma, anche temporanea, di accatastamento o deposito del materiale di risulta all'interno dell'alveo attivo e delle aree di

- possibile esondazione del corso d'acqua;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, necessari per la realizzazione della traversa, delle scogliere e della platea aterosiva in corrispondenza dello scarico di restituzione, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni d' alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessato dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
  4. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
  6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
  7. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
  8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti che saranno realizzati con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
  10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  11. **l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici**, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
  12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)
  13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della

L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

**Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI